



*Il Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze*

Disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per il sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui è stato nominato il Ministro del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023 n. 177, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*.”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107,



108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, e in particolare l’articolo 20 recante “*Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica*” il quale, al comma 1, dispone che “*Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l'anno 2024*” e, al comma 3, stabilisce che “*Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022*”;

RITENUTO di procedere in attuazione dell’articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge, previa individuazione dei comuni interessati alla misura, alla definizione dei criteri per la quantificazione del sostegno, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, delle procedure di erogazione, delle modalità di ripartizione, di assegnazione e di erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024, nonché delle procedure di verifica di controllo e di revoca connessi all’utilizzo delle risorse;

SENTITO il Ministro per lo sport e i giovani;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto reca disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, per un ammontare pari a euro 13.000.000, al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani ubicati all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.



Articolo 2 **(Beneficiari e requisiti)**

1. Le risorse di cui al precedente articolo 1 sono destinate ai soggetti di seguito indicati che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime regioni con proprio provvedimento.
2. Possono presentare istanza di ammissione al contributo le imprese che esercitano in via prevalente un'attività, come comunicata all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, classificata con uno dei seguenti codici ATECO:
 - a. per le imprese turistico-ricettive: 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.51, 55.30.00, 55.90.20;
 - b. per le imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale: 49.39.01;
 - c. per le imprese esercenti l'attività di preparazione delle piste da sci: 43.12.00;
 - d. per le imprese esercenti l'attività di noleggio di attrezzature per sport invernali: 77.21.09;
 - e. per le imprese che gestiscono stabilimenti termali: 96.04.20;
 - f. per le imprese di ristorazione: 56.10.11, 56.10.41, 56.10.42, 56.29.10;
 - g. per le scuole di sci: 85.51.
3. Le imprese individuate ai sensi del precedente comma devono essere in possesso, alla data della pubblicazione del presente decreto, dei seguenti requisiti:
 - a. essere iscritti al Registro delle imprese con i codici ATECO di cui al comma 2;
 - b. non avere procedure concorsuali in corso;
 - c. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - d. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
 - e. aver subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.
4. Possono presentare istanza di ammissione al contributo anche i maestri di sci che, alla data della pubblicazione del presente decreto, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. sono iscritti negli appositi albi;
 - b. sono in regola con gli obblighi in materia fiscale, previdenziale e assicurativa;
 - c. svolgono la propria attività presso le scuole di sci di cui alla lettera g. del comma 2;
 - d. aver subito una riduzione dei redditi di cui agli articoli 53 e 54 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022;
5. Possono, altresì, essere ammesse al contributo le agenzie di viaggio e i *tour operator* che svolgono un'attività classificata con i codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 e che, alla data della pubblicazione del presente decreto, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3, hanno registrato una diminuzione dei ricavi in relazione al periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, che va calcolata, a seconda della modalità di fatturazione adottata, come:



- a. differenza tra l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi del periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 e l'ammontare delle fatture attive e dei corrispettivi relativi al periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024. Al fine di determinare correttamente l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi;
 - b. differenza tra l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022 e l'ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° novembre 2023 – 31 marzo 2024, che rappresenta una parte dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi della precedente lettera a. determinate come segue:
 - i. tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell'Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator, ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotate nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o nell'apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del medesimo decreto, con riferimento all'anno d'imposta cui le provvigioni si riferiscono, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
 - ii. tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, per le provvigioni relative all'intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotate nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
 - iii. l'ammontare globale dei corrispettivi al netto dell'Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, annotato nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Le modalità di verifica dell'adempimento di tali obblighi verranno meglio definite nell'Avviso pubblico di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 **(Determinazione del contributo)**

1. I contributi di cui al presente decreto sono riconosciuti ed erogati ai sensi della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di aiuti di Stato, subordinatamente alle previste autorizzazioni ove necessarie.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 2 è concesso un contributo le cui modalità di ripartizione e assegnazione saranno stabilite con successivo Avviso pubblico, pubblicato sul sito del Ministero del turismo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
3. Il contributo di cui al presente decreto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 , comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



4. Nel caso di insufficienza delle risorse stanziare rispetto alle richieste di contributo presentate, il contributo in favore dei beneficiari sarà ridotto proporzionalmente fra tutti i beneficiari ammessi all'importo richiesto.
5. In ipotesi di integrazione delle risorse di cui all'articolo 1, ovvero di esistenza di residui, rinunce o revoche dei contributi assegnati, il Ministero del turismo può erogare proporzionalmente ulteriori somme a tutti i beneficiari ammessi al contributo.

Articolo 4 **(Presentazione delle domande)**

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono definite le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande tramite Avviso pubblico di cui all'articolo 3, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2024.

Articolo 5 **(Procedure di controllo e revoca del contributo)**

1. L'Amministrazione effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché di quanto specificato nell'Avviso pubblico di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il Ministero può chiedere, anche dopo l'erogazione del contributo, la produzione di scritture contabili, fatture, dichiarazioni dei redditi e ogni altro documento utile a verificare il requisito della riduzione del fatturato di cui all'articolo 2.
3. In caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, il Ministero del turismo dispone la revoca del contributo con recupero delle somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi e degli altri oneri dovuti, fatte salve le sanzioni di legge. Il Ministero del turismo, inoltre, denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 6 **(Disposizioni finanziarie)**

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, è previsto lo stanziamento delle risorse di tredici milioni di euro per l'anno 2024.

Articolo 7 **(Disposizioni finali)**

1. Il presente decreto, nonché i successivi atti propedeutici al riconoscimento dei contributi, sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.



2. L'erogazione del contributo di cui al presente decreto è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del turismo.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il Ministro del turismo
Sen. Daniela Garnero Santanchè

Il Ministro dell'economia e delle finanze
On. Giancarlo Giorgetti

